Istituto Comprensivo n. 5 di Imola
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi
40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957
…la dell'Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-422…
Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137
…nail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.i…
sito: www.ic5imola.edu.it Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V

Imola, 16 settembre 2021
Al personale IC5 imola;
Alle famiglie degli alunni frequentanti l'IC5 – Imola;
Sito Web

Oggetto: disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid

Il Dirigente Scolastico,

VISTO il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021) Artt. 1 e 2

VISTO l'Art. 1 Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

VISTO l'«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

VISTO l'art. 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

DISPONE

Che chiunque rientri nelle categorie elencate nei citati articoli, entri negli edifici scolastici previa esibizione e controllo del green pass da parte del personale a ciò delegato.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa ADELE D'ANGELO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.L. 39/93